

ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA REGIONE LAZIO – ROMA

(R.G. 8920/2022; SEZ 3B;)

Ricorso per motivi aggiunti ex art. 43 cod.proc.amm..

con istanza di decreto presidenziale ex art. 56 cod.proc.amm.

Nell'interesse della **Sig.ra Daniela Giuffrè**, nata a Messina il 20.12.1983 (c.f. GFFDNL83T60F158J), ivi residente in contrada Cuture – fraz. Giampilieri Superiore, rappresentata e difesa per procura già in atti dall'Avv. Giuseppa Marabello (c.f. MRBGPP82E46F158H; tel/fax 090662163; p.e.c. avvmarabello@pec.giuffre.it) e con la predetta elettivamente domiciliata presso lo studio del Dott. Alfredo Placidi sito in (00197) Roma, Via Barnaba Tortolini n. 30, nonché digitalmente al prima detto indirizzo p.e.c.

-Ricorrente -

contro

- **il Ministero dell'Istruzione**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- **la Commissione Nazionale** istituita ai sensi dell'art. 71 D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- **Ufficio scolastico regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici siti in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati.

-Resistenti-

e nei confronti

della **Sig.ra Giulia Giuffrida**, nata ad Augusta (SR) il 15.09.1995 (c.f. GFFGLI95P15A494R), ivi residente in Corso Sicilia n. 67 - Corte: P 3 - Scala: B.

-Controinteressata-

nonché

dei controinteressati individuati con notificazioni con i pubblici proclami

per l'adozione di urgentissima misura cautelare monocratica ex art. 56 cod. proc. amm.

dei provvedimenti già impugnati tramite il ricorso introduttivo; del provvedimento dirigenziale del 20 luglio 2022, a firma del Direttore Generale, del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del “concorso indetto con D D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la classe di

concorso A050 "SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE", per le Regioni Basilicata, Campania, Molise e Sicilia..."; - dell'avviso di immissioni in ruolo a.s. 2022-23 con il quale si invitata i candidati vincitori delle rispettive classi di concorso ad esprimere la provincia di destinazione del 25 luglio 2022; - dell'avviso di immissione in ruolo a.s. 2022 - 23 con il quale è stato pubblicato l'abbinamento delle dei candidati vincitori delle rispettiva classe di concorso con la provincia di destinazione; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura, ivi compreso l'elenco dei candidati ammessi a svolgere la prova orale relativamente alla classe di concorso A050, allo stato non conosciuto, con espressa riserva di proposizione di ricorso per motivi aggiunti ex art. 43 cod. proc. amm., nonché di richiedere il ristoro di tutti danni subiti e subendi.

per la declaratoria di nullità e/o annullamento

previa adozione di misura cautelare collegiale ex art. 55 Cod. proc. amm., confermativa della eventuale concedenda misura cautelare monocratica, dei provvedimenti già impugnati tramite il ricorso introduttivo; del provvedimento dirigenziale del 20 luglio 2022, a firma del Direttore Generale, del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del "*concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso A050 "SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE", per le Regioni Basilicata, Campania, Molise e Sicilia...*"; - dell'avviso di immissioni in ruolo a.s. 2022-23 con il quale si invitata i candidati vincitori delle rispettive classi di concorso ad esprimere la provincia di destinazione del 25 luglio 2022; - dell'avviso di immissione in ruolo a.s. 2022 - 23 con il quale è stato pubblicato l'abbinamento delle dei candidati vincitori delle rispettiva classe di concorso con la provincia di destinazione; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura, ivi compreso l'elenco dei candidati ammessi a svolgere la prova orale relativamente alla classe di concorso A050, allo stato non conosciuto, con espressa riserva di proposizione di ricorso per motivi aggiunti ex art. 43 cod. proc. amm., nonché di richiedere il ristoro di tutti danni subiti e subendi

* * * * *

PREMESSE.-

I.- A mezzo del presente ricorso per motivi aggiunti, si intende innanzitutto ribadire la fondatezza del gravame introduttivo, le cui argomentazioni in fatto ed in diritto - in ossequio al rispetto del dovere di sinteticità degli atti di cui all'art. 3 cod. proc. amm. - si intendono richiamate, trascritte ed ulteriormente approfondite ove ritenuto necessario.

II.- Tuttavia, per la migliore intellegibilità dell'On. T.A.R. adito, appare quanto mai opportuno operare una breve ricostruzione in punto di fatto, al fine di fornire un quadro quanto più completo possibile delle vicende che hanno indotto ad esperire la presente ed ulteriore iniziativa impugnatoria, avverso i provvedimenti sopra citati forieri di arrecare un grave nocumento al ricorrente.

Ed in tal senso, mette conto evidenziare che con ricorso depositato in data 26 luglio 2022, la Sig.ra Daniela Giuffrè adiva codesto On. T.A.R. al fine di ottenere l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare *“dell'esclusione dal concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado in relazione alla classe di concorso A050, indetto con D.D. n. 499 21 Aprile 2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022, per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 70/100; ove esistente, le graduatorie delle prova scritta e l'elenco degli ammessi alla prova orale; di tutti gli atti e i verbali con i quali la Commissione Nazionale istituita ai sensi dell'art. 71 D.M. 9 Novembre 2021 n. 326 ha redatto ed approvato i quesiti per la prova scritta di cui all'art. 4 D.M. 9. Novembre 2021 n. 326 in relazione alla Classe di Concorso A050 (Scienze naturali, chimiche e biologiche - T2 Turno pomeridiano Regione Sicilia) limitatamente ai quesiti somministrati rispettivamente alle domande n. 11, 22, 23; ove esistente, del provvedimento, di estremi e di data ignoti, con il quale l'Amministrazione resistente ha escluso i ricorrenti dalla successiva fase della procedura concorsuale; ove occorra, l'Avviso pubblicato dall'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio IV Personale della Scuola – del 26 aprile 2022, con il quale venivano pubblicate le date e le sedi per lo svolgimento delle provi scritte; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura, con espressa riserva di proposizione di ricorso per motivi aggiunti ex art. 43 cod. proc. amm., nonché di richiedere il ristoro di tutti danni subiti e subendi...”*

III.- Nelle more, la ricorrente è venuta recentemente a conoscenza dello svolgimento della successiva prova orale – di cui, giova evidenziare, risulta ancora oggi sconosciuta la data del

suo svolgimento, stante l'impossibilità di visionare il relativo avviso di convocazione sul sito online dell'USR Sicilia – all'esito della quale il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con provvedimento dirigenziale del 20 luglio 2022, a firma del Direttore Generale, approvava la graduatoria di merito del “*concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso A050 “SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE”, per le Regioni Basilicata, Campania, Molise e Sicilia*”.

IV.- Altresì, nelle successive date rispettivamente del 25 e del 29 luglio 2022, la ricorrente è venuta conoscenza dell'avvio della procedura di assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori delle loro rispettive classe di concorso.

A questo punto, la Sig.ra Daniela Giuffrè si vede costretta a rivolgersi nuovamente a codesto On. T.A.R. per ottenere l'annullamento dei provvedimenti di cui in epigrafe, che come tali rischiano di pregiudicare repentinamente e irrimediabilmente la possibilità della stessa di accedere al ruolo di docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

A tal fine si propongono i seguenti motivi di

DIRITTO

1.- La mancata ammissione della ricorrente, dapprima, alla seconda prova orale (a mezzo di atto endoprocedimentale, si rammenta, ad oggi non conosciuto) e, successivamente, alla graduatoria pubblicata in data 20 luglio 2022, è strettamente connessa all'esito negativo della prima prova scritta, che, come è già stato ampiamente spiegato in seno al ricorso introduttivo, presenta diversi aspetti di criticità, riconducibili alla presenza di diversi quesiti (**rectius tre!**) formulati in modo ambiguo e/o errato e/o contenenti più di una risposta esatta, contrariamente a quanto stabilito dal bando di concorso (*cfr.* art. 3, comma 4, del Decreto dipartimentale n. 23/2022)

In tali circostanza, come già ampiamente spiegato in seno al ricorso introduttivo, la giurisprudenza maggioritaria giunge a ritenere che ove il questionario delle risposte è caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, **la selezione è inevitabilmente “falsata e viziata” (cfr. TAR Lazio sent. 5986/2008).**

Invero, l'incertezza sulla risposta al quesito sottoposto ai candidati di una procedura di concorso incide negativamente sulla *par condicio* dei concorrenti, allorquando tutti sono chiamati a rispondere sui medesimi quesiti, male confezionati, senza che vi sia una banca

dati messa a disposizione dei concorrenti dalla quale i candidati possano conoscere preventivamente la risposta.

La parità di trattamento, infatti, nel caso di quesiti mal formulati, è garantita, secondo consolidata giurisprudenza, solo in quelle circostanze, che non è quella oggetto del presente giudizio, in cui i candidati potevano conoscere a priori la risposta ritenuta esatta (sul punto, TAR Lazio n. 3368/2010 e n. 3652/2010).

Stando così le cose, voglia l'On. T.A.R. adito pronunciarsi sull'annullamento anche dei provvedimenti oggetto dell'odierno ricorso per motivi aggiunti.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Per mero scrupolo, pur ritenendo assolto l'onere della corretta instaurazione del contraddittorio, si chiede sin d'ora che l'On. Collegio voglia adottare ogni opportuna statuizione al fine di ottemperare all'eventuale e disponendo incombente di integrazione del contraddittorio nei termini e nei modi che saranno ritenuti più opportuni, mediante l'istituto dei pubblici proclami, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 41 co. 4, 49 co. 3 e 52, co 2 c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente.

ISTANZA DI DECRETO PRESIDENZIALE EX ART 56 C.P.A.-

Tutto ciò premesso e considerato, la Sig.ra Giuffrè intende con il presente atto ottenere la speciale misura cautelare contemplata dall'art. 56 del vigente Codice del Processo Amministrativo, in forza della quale *“prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie”*, in forza della quale venga ordinato all'Amministrazione di provvedere alla sospensione della graduatoria del 20 luglio 2022 e, conseguentemente, alla successiva convocazione del ricorrente alla prova orale.

L'attualità e la gravità dell'urgenza della tutela richiesta dalla Sig.ra Giuffrè è di immediata percezione ed è incompatibile con l'attesa della discussione in camera di consiglio già fissata per il prossimo 5 settembre 2022 e, quand'anche fosse anticipata dietro espressa richiesta del ricorrente che si formula in questa sede, la trattazione camerale non avverrebbe in tempo utile, stante l'imminente presa di servizio dei candidati vincitori.

D'altra parte, l'invocata misura richiesta in via straordinaria all'On. Presidente, non sarebbe altro che un'anticipazione degli effetti che comunque potrebbero essere ottenuti successivamente all'udienza del 5 settembre 2022 qualora l'esito, come auspicabile, sarebbe favorevole (T.A.R. Lazio, sez. I *quater*, 17 aprile 2019, n. 4976).

Tanto precisato, si chiede che l'Ill.mo Presidente, attesa l'urgenza - così come manifestata e comprovata dalla pubblicazione della graduatoria del 20 luglio 2022, nonché dalla pubblicazione degli avvisi di assegnazione delle sedi dei candidati vincitori delle rispettive classi di concorso di cui in epigrafe - adotti l'auspicato provvedimento che consenta alla Sig.ra Giuffrè di essere convocata alla prova orale, previa sospensione della predetta graduatoria.

DOMANDA CAUTELARE

La pubblicazione della graduatoria del 20 luglio 2022 unitamente ai successivi avvisi di assegnazione delle sedi, rendono ulteriormente necessario e indifferibile l'adozione di idonea misura cautelare che scongiuri le irrimediabili ricadute negative discendenti dall'illegittima esclusione della Sig.ra Daniela Giuffrè, per le ragioni sino ad ora esposte anche nel ricorso introduttivo.

La mancata ammissione alla seconda prova concorsuale orale (per mezzo di atto endoprocedimentale ad oggi non ancora conosciuto) e il protrarsi dell'impedimento di non prenderne parte alla stessa per effetto della ingiusta esclusione nelle more della trattazione del merito del ricorso, si è inevitabilmente riflessa sulle possibilità della ricorrente di essere ammessa in graduatoria, e dunque, di accedere al ruolo di docente.

Sussistono dunque i presupposti per invocare la concessione della misura cautelare, da individuarsi nella sospensione ammissione con riserva in sovrannumero o in quella diversa ritenuta di giustizia, tenuto conto anche nessun pregiudizio subirebbero invece le Amministrazioni resistenti.

Anzi.

E' nell'interesse delle stesse Amministrazioni assicurarsi di non creare situazioni irreversibili.

A tal riguardo, si richiama il principio enucleato dl Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20.12.1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ove stabiliva che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del

concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

Proprio in fattispecie identica a quella sottoposta in esame nel caso di specie, con ordinanza n. 4000 del 28 giugno 2022, l'On. TAR ha ammesso con riserva un candidato a svolgere la successiva prova orale, accogliendo la domanda cautelare dalla stessa proposta stanti i presupposti di *fumus* e *periculum* come sopra spiegati.

Vieppiù, nelle more della trattazione del merito del ricorso, voglia l'On. T.A.R. adito sospendere l'efficacia della graduatoria del 20 luglio 2022, stante l'imminente presa di servizio dei candidati risultati vincitori del concorso.

P.Q.M.

Voglia l'On. T.A.R. adito, previa accoglimento dell'istanza di sospensione *inaudita altera parte*, accogliere sia il ricorso principale che per motivi aggiunti per le ragioni sin qui esposte.

Con vittoria di spese e onorari di difesa.

Valore della controversia: indeterminabile

Contributo unificato: esente per richiesta ammissione gratuito patrocinio

Messina – Roma, 2 agosto 2022.

(Avv. Giuseppa Marabello)